

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Obbligatorietà del contrassegno di confezione e di durata sugli involucri contenitori di prodotti alimentari surgelati o comunque conservati

ONOREVOLI SENATORI. — La salute umana è un bene prezioso, alla cui tutela è doveroso contribuire con ogni mezzo. Non appare inopportuno rammentare a tale proposito l'articolo 32 della Costituzione che così si esprime: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ».

A tali principi fondamentali si rifà il presente disegno di legge, che tende a garantire il cittadino nell'acquisto e nell'uso di prodotti alimentari surgelati o comunque contenuti in involucri speciali per la relativa conservazione (pesce surgelato, formaggi, salumi, piselli, eccetera).

Difatti, a differenza di quanto avviene per i medicinali nelle cui scatole contenitrici è obbligatoria l'apposizione del timbro, recante la data di confezione e quella di scadenza, per i prodotti alimentari, invece, nessuna garanzia è fornita all'acquirente circa la data di confezione ed eventuale scadenza, nei casi in cui gli stessi siano contenuti in involucri di cellophan o in altre scatole, dirette a garantire la durata.

Di qui la proposta, contenuta nel presente disegno di legge, dell'obbligatorietà di un

contrassegno ben visibile su ogni contenitore di cibi conservati o surgelati, nel quale siano indicati la data di confezione ed eventualmente di durata. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere cura del Ministro della sanità determinare con proprio decreto l'elenco dei prodotti alimentari comunque conservati, ai cui involucri va apposto il contrassegno recante la data di confezione ed eventualmente quella di scadenza, nonché le indicazioni e la misura di tale contrassegno.

Onorevoli senatori, noi tutti siamo pienamente consci della vastità di uso in Italia e all'estero di prodotti alimentari conservati e dei surgelati. L'imponenza di tale tipo di prodotti e la preoccupazione dei danni, che possano venire alla salute umana dalla mancata osservanza di tutte le norme di garanzia della loro perfetta conservazione, costituiscono i motivi più validi per il vostro cortese assenso al presente disegno di legge, la cui stesura risponde alle attese comuni.

Appare doveroso sottolineare che l'approvazione del presente disegno di legge non comporta alcun onere finanziario per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro il 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge gli involucri di prodotti alimentari conservati o surgelati debbono recare bene in vista il contrassegno di confezione e di durata.

Le ditte produttrici di tali prodotti, che non osservano detta disposizione, saranno passibili della confisca del prodotto e di una ammenda non inferiore a lire 50.000.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità saranno indicati i prodotti alimentari soggetti all'obbligo del contrassegno, nei casi in cui vengano destinati alla conservazione, nonché il tipo e la forma del contrassegno da applicare ai loro involucri.